



STATUTO

Art. 1 - Costituzione e scopo

La "Sezione Randagi Luce di Stella" con sede legale a Cosenza alla via Francesco De Francesco 19, è un ente del terzo settore (ETS) ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo Settore, in forma di associazione di volontariato non riconosciuta e persegue le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Calabria.

L'associazione postula l'unitarietà dei fondamentali valori etici, morali, naturalistici, ecologici, ambientali nella consapevolezza che la salvaguardia e il rispetto della vita, dell'ambiente e delle sue specie deve rientrare in una cultura protezionistica globale.

L'associazione si propone di creare una nuova coscienza collettiva e di attuare e rendere effettivi i principi di rispetto e cura per la comunità dei viventi in tutti i suoi aspetti, con particolare attenzione verso i soggetti più deboli e indifesi, e di favorire lo sviluppo economico e sociale in armonia con questi principi: decide quindi di operare per promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente nella sua più ampia accezione e per dare impulso ad ogni forma di sviluppo sostenibile, per tutelare l'integrità dei sistemi ecologici con speciale riguardo alla diversità biologica e alle specie in via di estinzione, per affermare i diritti degli animali e promuovere una cultura antispecista, per favorire, anche attraverso riforme che tutelino e valorizzino l'ambiente, il superamento delle disuguaglianze nelle società umane e il miglioramento della qualità della vita, per sostenere concretamente, soprattutto in relazione alle tematiche ambientali, i valori della trasparenza, della democrazia e della convivenza civile, per diffondere una matura e consapevole cultura ambientalista.

L'Associazione esercita, dunque, più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in particolare, per la tutela degli animali e prevenzione del randagismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 117/2017.

Nell'ambito di questi principi l'associazione persegue le seguenti finalità:

- 1) il miglioramento della qualità della vita nelle aree urbane, con particolare riferimento alle esigenze delle famiglie e delle fasce più deboli della popolazione, bambini ed anziani, attraverso la diffusione del verde e di servizi dedicati;
- 2) la difesa del territorio e la lotta contro il dissesto idrogeologico derivante da una cementificazione dissennata che è il contrario del vero sviluppo;
- 3) la difesa e la promozione del nostro straordinario patrimonio culturale, materiale e immateriale: paesaggio, arte, opere dell'ingegno che dovunque nel mondo significano "Italia";
- 4) la promozione, per quanto possibile, del ricorso a fonti d'energia pulite e rinnovabili;
- 5) La conservazione e la difesa della biosfera, attraverso la lotta all'inquinamento e l'abolizione di pratiche anacronistiche come la caccia;
- 6) La diffusione di una cultura di rispetto verso gli animali e conseguentemente l'abolizione dell'utilizzo degli animali nei circhi, la chiusura degli zoo tradizionali, l'abolizione

Don & Chippa

Giulio Ferraro



dell'allevamento, della cattura e dell'uccisione di animali allo scopo di produrne pelli e pellicce, l'abolizione degli allevamenti intensivi, della macellazione rituale e la promozione del vegetarianismo e della cultura vegana;

- 7) La difesa dei diritti degli animali e la promozione di normative nazionali e locali che tutelino questi diritti;
- 8) l'educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado, in applicazione delle leggi vigenti, e la diffusione di una cultura biocentrica in luogo di quella antropocentrica dominante (specismo);
- 9) il sostegno ad un programma di riforme economiche e sociali che garantiscano, nel rispetto dell'equità e del merito, un mercato del lavoro accessibile al maggior numero di persone e che tutelino il diritto di tutti a vivere e lavorare in un ambiente sano, pulito, sicuro e a misura d'uomo, perchè il governo del sistema non può essere condizionato solo da fattori finanziari;
- 10) la promozione di attività di ricerca, comunicazione e sensibilizzazione su temi ambientali;
- 11) la promozione di azioni sociali e giudiziarie di tutela dei diritti della collettività e di salvaguardia dell'ambiente;
- 12) la promozione di attività con finalità sociali e benefiche in favore di soggetti svantaggiati o in situazione di disagio permanente o temporaneo, connesse con l'oggetto sociale;
- 13) la creazione di un movimento di opinione pubblica in favore degli animali in genere e degli animali domestici in particolare, illustrando ciò che gli animali domestici danno agli uomini sul piano pratico ed affettivo ed il dovere degli uomini di trattare gli animali con comprensione ed umanità;
- 14) la difesa degli animali da ogni crudeltà e abuso;
- 15) lo svolgimento di attività di protezione civile, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del D. Lgs. n.117/2017, con particolare riguardo alla tutela degli animali dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo prevista dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018 recante il Codice della Protezione Civile;
- 16) la costruzione e gestione di rifugi per cani abbandonati e dispersi, combattendo il randagismo a tutela sia del cane che della pubblica igiene, la costruzione e gestione rifugi per gatti, nonchè altre strutture per le stesse finalità;
- 17) la promozione ed attuazione di iniziative per la tutela degli animali d'affezione e domestici anche in collaborazione con le forze dell'Ordine attraverso la propria organizzazione di guardie zoofile;
- 18) la realizzazione di progetti sociali che vedano il ruolo degli animali come determinanti;
- 19) l'aiuto ai proprietari di animali, dall'assistenza veterinaria alla consulenza sulla gestione dell'animale e della sua prole;
- 20) a promozione di nozioni veterinarie e di igiene e lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione ed informazione sul problema del controllo delle nascite;
- 21) lo svolgimento di propaganda educativa zoofila (particolarmente tra i ragazzi delle scuole e ciò anche mediante premi e borse di studio) intesa a civilizzare i costumi di tutti;

Dennis Chippelle

Ursula



22) la collaborazione con le autorità per la migliore attuazione di ogni profilassi e di norme igieniche e ciò anche mediante la gestione dei canili municipali;

23) la collaborazione con le autorità e con le altre associazioni o enti protezionistici a che la vivisezione sia abolita nonché alle altre finalità dell'associazione.

Il tutto con esclusione dell'esercizio delle di attività professionali e non tutelate dalla legge.

Art. 2 - Soci

Possono essere soci tutti i cittadini di età superiore ai sedici anni che ne facciano domanda. L'iscrizione comporta l'adesione alle finalità statutarie della sezione e l'impegno a partecipare alla vita associativa, collaborando alla realizzazione delle iniziative secondo le proprie possibilità.

Art. 3 - Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione, sottoscritta dal richiedente su apposito modulo della sezione, deve contenere:

- i dati anagrafici;
- i titoli di studio e la professione;
- la dichiarazione di non essere aderente a nessuna associazione segreta;
- la liberatoria per l'uso dei dati sensibili da parte della sezione.

La domanda va indirizzata al Presidente di sezione. Il Consiglio Direttivo delibera in merito entro 30 giorni. In mancanza di risposta la richiesta di iscrizione si intende accettata con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di presentazione.

Il diritto di voto nelle assemblee si acquisisce trascorsi sessanta giorni dall'accettazione dell'iscrizione.

Art. 4 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio della sezione si perde nei seguenti casi:

- dimissioni;
- morosità;
- espulsione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto immediato.

La morosità nel pagamento della quota comporta la decadenza, come specificato nell'art. 6.

Le modalità di espulsione sono indicate nell'art. 10.

Art. 5 - Finanziamento delle attività dell'associazione

L'associazione non ha fini di lucro.

Le attività dell'associazione sono finanziate attraverso le quote associative versate dai soci.

Donato Crocetta

Giuseppe



La raccolta di altri fondi è consentita mediante l'attuazione delle iniziative proposte dalla stessa associazione.

Art. 6 - Quote associative - Esercizio del diritto di voto - Decadenza per morosità

Il Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre di ogni anno comunica ai soci l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo, così come fissate dal Consiglio Direttivo.

Il versamento della quota associativa deve avvenire entro il mese di marzo.

I soci morosi vengono invitati per iscritto a versare la quota entro il 30 giugno.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al 30 giugno dichiara decaduti dalla qualità di socio coloro che non hanno provveduto al versamento nel termine.

Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dai soci che abbiano già versato la quota per l'anno in corso. Il versamento della quota può avvenire anche il giorno dell'assemblea, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci dichiarati decaduti, per essere riammessi all'associazione, devono presentare una nuova domanda d'iscrizione che, se accolta dal Consiglio Direttivo, consente l'esercizio dei diritti associativi secondo quanto indicato dall'art. 3.

Art. 7 - Organi dell'associazione

Sono organi della sezione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Art. 8 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

L'avviso di convocazione, da inoltrarsi ai soci con adeguato anticipo, deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da esaminare nel corso dell'Assemblea.

L'assemblea può essere inoltre convocata dietro:

- richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo;
- richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci.

In questi due casi, la richiesta di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da porre in discussione, deve essere inoltrata al Presidente, il quale convoca l'Assemblea entro 20 giorni.

La presidenza dell'Assemblea dei soci è assunta di regola dal Presidente, salvo diversa delibera dell'Assemblea stessa, e, in caso di impedimento del Presidente, dal vice Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Dove & Chi

Uscire



L'Assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del conto preventivo (Assemblea ordinaria della sezione) è convocata ogni anno entro il mese di aprile.

L'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali è convocata ogni tre anni.

Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo diversa previsione.

Lo scioglimento della Sezione è deliberato con la maggioranza qualificata.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente della sezione è eletto direttamente dall'Assemblea dei soci.

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Fa parte del Consiglio Direttivo della sezione di cui convoca e presiede le riunioni.

Convoca l'Assemblea dei soci e ne assume la presidenza salvo impedimento o diversa delibera dell'Assemblea stessa. Concorre con gli altri membri del Consiglio Direttivo a sviluppare e organizzare le attività della sezione secondo le linee direttive fissate dall'Assemblea dei soci.

Dura in carica tre anni e può essere eletto solo due volte consecutive, l'assemblea dei soci può decidere di prolungare la carica oltre le due volte consecutive.

Il Presidente può terminare il suo mandato prima della scadenza triennale per dimissioni o per approvazione da parte dell'Assemblea dei soci di una mozione di sfiducia. Tale mozione deve per prima cosa essere proposta in Consiglio Direttivo da uno o più membri. Ottenuto in tale sede il voto favorevole di 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo escluso il Presidente, la mozione viene sottoposta al voto dell'Assemblea dei soci, appositamente convocata dal Presidente entro 20 giorni.

Le dimissioni del Presidente, qualunque ne sia il motivo, comportano la decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente della sezione e da altri membri eletti dall'Assemblea.

È composto da un minimo di 3 e da un massimo di 9 membri, compreso il Presidente.

Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è deciso dall'Assemblea e non può essere superiore al 20% del numero dei soci.

Il Consiglio Direttivo, come il Presidente, dura in carica tre anni. Ogni suo membro può partecipare ad un massimo di tre Consigli Direttivi consecutivi, l'assemblea dei soci può deliberare in merito alla durata superiore ai tre anni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice Presidente o del membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Vice Presidente ed il Tesoriere.



Le delibere del Consiglio Direttivo sono approvate con il voto della maggioranza dei presenti e sono valide se i votanti rappresentano almeno la metà dei suoi membri.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo formula e realizza i programmi di attività della sezione e ne gestisce l'ordinaria amministrazione. In particolare, ed a titolo esemplificativo:

- formula il programma dettagliato delle attività della sezione e realizza ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi associativi, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della sede centrale;
- riscuote le quote associative;
- vaglia le domande di iscrizione alla sezione;
- cura la corretta tenuta della contabilità e predispone il rendiconto per l'Assemblea ordinaria della sezione tramite il Tesoriere;
- cura la tenuta del registro dei soci;
- approva i regolamenti ritenuti utili per la gestione dell'Associazione, nell'ambito della normativa statutaria.
- delibera l'applicazione ai soci di eventuali procedimenti disciplinari (richiamo, sospensione ed espulsione), come previsti da apposito regolamento.

Art. 11 - Elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo

Le elezioni del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo avvengono, in successione, in una apposita Assemblea dei soci, convocata dal Presidente uscente alla scadenza del mandato.

La candidatura per la carica di Presidente devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 5 giorni prima di questa Assemblea, debitamente sottoscritte dall'interessato.

Le elezioni sono effettuate a scrutinio segreto, separatamente per il Presidente e per gli altri membri del Consiglio Direttivo. Viene eletto Presidente, alla prima votazione, il candidato che ottiene un numero di voti pari alla maggioranza dei soci con diritto di voto.

In mancanza, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per l'elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo, l'elettore può indicare sulla scheda un numero massimo di tre candidati. Vengono eletti membri del Consiglio Direttivo, con unica votazione, i candidati che conseguono il maggior numero di voti, fino a copertura dei posti disponibili.

Nel caso che, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo venga a cessare dalla carica, gli subentra il primo dei non eletti.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in mancanza, dal membro più anziano del Direttivo.

In caso di impedimento definitivo o altra causa inibente, si fa luogo a nuova elezione.

Donato Chiapparo

Aliselfa



Art. 12 – Libri sociali obbligatori

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la sezione tiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

La Sezione redige il rendiconto per cassa in conformità a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Gli associati iscritti hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 13 Anno sociale

A **tutti** gli effetti, in particolare per il conto economico, l'anno sociale coincide con l'anno solare.

Art. 14 Norme transitorie

A decorrere dalla data dell'atto costitutivo della sezione (sottoscritto da un minimo di dieci soci fondatori), per un periodo massimo di un anno e sei mesi la sezione è gestita in regime transitorio.

Durante questo periodo di tempo gli organi dell'Associazione "Presidente" e "Consiglio Direttivo" sono indicati nell'Atto Costitutivo della sezione. Di essi possono far parte unicamente soci firmatari dell'Atto Costitutivo.

Il periodo transitorio termina con la data della prima Assemblea dei soci.

La permanenza nelle cariche sociali in questo periodo transitorio non ha effetto sulle durate massime previste per lo Statuto.

Nella prima assemblea dei soci, oltre all'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dagli articoli 9.10. e 11, saranno esaminati e sottoposti ad approvazione tutti i regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo nel periodo transitorio.